



## Comune di Morciano di Leuca

PROVINCIA DI LECCE

# ORDINANZA

N. 56 DEL 18/06/2026

**OGGETTO:** Divieto di esecuzione di lavori edili, stradali e di ogni altra attività rumorosa nella marina di Torre Vado nel periodo estivo dal 20 giugno al 15 settembre 2026.

### IL SINDACO

#### VISTI:

- l'**art. 50, comma 5**, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti e, in generale, ordinanze di natura ordinaria in materia di sicurezza urbana, igiene pubblica e tutela dell'ambiente;
- l'**art. 54, commi 1 e 4**, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti anche a carattere ordinatorio per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la **Legge 26 ottobre 1995, n. 447** (Legge quadro sull'inquinamento acustico), e in particolare gli artt. 6 e 7 che attribuiscono ai Comuni e alle Regioni competenze specifiche in materia di tutela dall'inquinamento acustico e di pianificazione acustica del territorio;
- il **D.P.C.M. 14 novembre 1997** recante «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», che fissa i limiti di emissione e immissione acustica nelle diverse classi di destinazione d'uso del territorio, con particolare riferimento alle zone prevalentemente residenziali e turistiche;
- il **D.P.C.M. 1° marzo 1991** recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», applicabile nelle more dell'adozione del piano di classificazione acustica comunale;
- il **D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194**, di attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- il **D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227**, recante semplificazioni in materia di comunicazioni e autorizzazioni per le emissioni sonore per i cantieri temporanei;

- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), e in particolare il Titolo VIII, Capo II, artt. 187-198, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- l'**art. 659 del Codice Penale**, che sanziona il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone per chi esercita mestieri o arti rumorosi contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità;
- il **D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), con riferimento alla tutela del paesaggio costiero e dei valori ambientali e culturali della fascia marina;
- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Codice dell'Ambiente), in particolare la Parte V, Titolo I, in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, nonché la Parte VI, in materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali;
- il **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** (Testo Unico Edilizia), che disciplina le condizioni e le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori edili, le comunicazioni di inizio attività e le relative responsabilità;
- la **Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 3** e s.m.i., recante «Norme di indirizzo per il contenimento dell'inquinamento acustico», che integra la normativa nazionale attribuendo ai Comuni pugliesi specifiche competenze regolamentari e prescrittive in materia di classificazione acustica e governo del rumore sul territorio;
- la **Legge Regionale Puglia 24 luglio 1997, n. 19** e s.m.i. «Norme per il governo del territorio», che disciplina l'uso del territorio regionale con specifico riguardo alla tutela delle zone costiere e delle aree ad alta vocazione turistica;
- il **Piano Regionale delle Coste (PRC) della Regione Puglia**, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011 e s.m.i., che disciplina l'utilizzo del demanio marittimo e delle aree costiere con criteri di sostenibilità ambientale;
- la **Legge Regionale Puglia 11 febbraio 1999, n. 8** recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che tutela la biodiversità delle zone costiere e umide nelle more di attività antropiche invasive;
- il **Regolamento Edilizio Comunale** e il **Regolamento di Polizia Urbana** del Comune di Morciano di Leuca, nelle parti concernenti la tutela della quiete pubblica, la disciplina dei cantieri e le attività rumorose in aree residenziali e turistiche;

**PREMESSO CHE:**

- il territorio del Comune di Morciano di Leuca comprende la frazione marina di Torre Vado, rinomata località balneare del basso Salento che si affaccia sul Mar Ionio e che la frazione costituisce uno dei principali poli attrattori del turismo balneare dell'intera area del Capo di Leuca, con un'offerta ricettiva articolata in case vacanza, appartamenti in affitto, bed & breakfast, stabilimenti balneari e strutture di ristorazione;
- Torre Vado registra, nel periodo estivo, un flusso turistico di particolare intensità, con una popolazione presente che supera di gran lunga quella residente stabile, richiamando visitatori da ogni parte d'Italia e dall'estero, attratti dalla qualità ambientale del litorale, dalla trasparenza delle acque e dalla bellezza del paesaggio naturale e rurale circostante; tale afflusso costituisce una risorsa economica fondamentale per le attività commerciali, i servizi e l'indotto del territorio comunale;
- durante la stagione estiva, la frazione marina di Torre Vado vede una concentrazione massima di presenze,

- con affittacamere, case vacanza, strutture ricettive, esercizi commerciali e spiagge attrezzate in piena attività;
- i turisti e i residenti che scelgono Torre Vado come destinazione di vacanza o luogo di residenza estiva nutrono la legittima aspettativa di poter usufruire di un ambiente sereno, silenzioso e privo di perturbazioni acustiche, condizione essenziale per il recupero psico-fisico, il riposo, il benessere e il pieno godimento della stagione balneare; tale aspettativa trova fondamento nel diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, nella tutela della qualità della vita quale bene primario della persona, nonché nel principio di buon andamento e tutela dei diritti dei cittadini sancito dall'art. 97 della Costituzione;
  - il mancato garantire condizioni di quiete e relax nel periodo di punta turistica costituirebbe, oltre che una lesione dei diritti individuali, un danno reputazionale per l'intera destinazione turistica, con ricadute negative sull'economia locale, sulla capacità di attrazione di flussi futuri e sull'immagine del Comune di Morciano di Leuca nel panorama delle mete balneari salentine;
  - l'esecuzione di lavori edili, stradali, di manutenzione straordinaria e di qualsiasi altra attività produttiva di rumori molesti nel predetto periodo e nelle aree abitate e frequentate della marina, arreca grave disturbo al riposo diurno e notturno degli occupanti degli immobili, compromettendo in modo rilevante la qualità della vita dei residenti permanenti e dei vacanzieri e il godimento della stagione turistica;
  - negli anni precedenti si sono verificati episodi di conflitto tra esigenze di cantiere e necessità di quiete da parte dei fruitori del litorale, con numerose segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Locale;
  - la tutela del diritto alla quiete e al riposo, riconducibile ai diritti fondamentali della persona di cui all'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute), impone all'Amministrazione comunale di adottare misure concrete e preventive idonee a garantire il benessere psico-fisico di residenti e turisti;
  - la Regione Puglia, con la L.R. n. 3/2001, ha ribadito la competenza comunale nell'adozione di ordinanze specifiche per la disciplina del rumore in contesti territoriali con caratteristiche particolari, ivi comprese le zone balneari e turistiche;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la presente ordinanza persegue finalità di tutela della salute pubblica, del diritto al riposo, della quiete pubblica e della qualità ambientale, con un bilanciamento ponderato tra le esigenze produttive e quelle della collettività;
- eventuali necessità eccezionali e improcrastinabili (interventi di messa in sicurezza, emergenze strutturali, ripristini urgenti di servizi essenziali) potranno essere oggetto di autorizzazione in deroga, da richiedere preventivamente al Comando di Polizia Locale con adeguata motivazione;
- il presente provvedimento è adottato nell'interesse della comunità tutta, con proporzionalità rispetto alle esigenze delle categorie destinatarie dei divieti, nel rispetto del principio di ragionevolezza sancito dalla giurisprudenza amministrativa;

#### **RITENUTO**

necessario e urgente adottare il presente provvedimento ordinatorio per garantire il benessere, la salute e la

tranquillità della comunità di Torre Vado e dei suoi fruitori nel periodo di maggiore afflusso turistico;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Ambito territoriale di applicazione**

Il presente provvedimento si applica all'intero territorio della **frazione marina di Torre Vado**, nel Comune di Morciano di Leuca (LE), con riferimento a tutte le aree pubbliche e private, strade, marciapiedi, litorali e zone residenziali ivi comprese.

### **Art. 2 – Periodo di vigenza**

I divieti di cui al successivo art. 3 sono in vigore **dal 20 giugno 2026 al 15 settembre 2026**, entrambi i giorni inclusi.

### **Art. 3 – Divieti**

Nel periodo e nel territorio di cui agli artt. 1 e 2, è **vietato**:

- a) eseguire **lavori edili** di qualsiasi natura (nuova costruzione, ristrutturazione, demolizione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria) che comportino l'utilizzo di macchinari, attrezzature o utensili rumorosi quali betoniere, martelli pneumatici, frese, seghe circolari, compressori, gru, escavatori e simili;
- b) eseguire **lavori stradali** e di manutenzione della rete viaria (asfaltatura, fresatura, scavi, posa di sottoservizi, rifacimento di marciapiedi e recinzioni) che comportino l'utilizzo di macchinari rumorosi;
- c) eseguire **lavori di installazione, modifica o rimozione** di impianti tecnologici (idraulici, elettrici, termici, di climatizzazione, di irrigazione), di segnaletica, di arredo urbano e di qualsiasi altra infrastruttura fissa o mobile che produca emissioni sonore eccedenti i limiti di zona;
- d) svolgere **attività artigianali e commerciali rumorose** all'esterno dei locali o comunque con modalità tali da produrre emissioni sonore disturbanti per i residenti e i fruitori della marina;
- e) utilizzare **apparecchiature acustiche, impianti di diffusione sonora e strumenti musicali** a volumi tali da recare disturbo al riposo, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- f) effettuare **scarico e carico di merci, materiali da costruzione e detriti** con mezzi pesanti nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07:00) e nelle prime ore del mattino (dalle ore 07:00 alle ore 08:00) nelle zone residenziali e limitrofe alla spiaggia.

### **Art. 4 – Orari**

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 5, i lavori e le attività rumorose eventualmente autorizzati in via eccezionale potranno svolgersi esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: **dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00**, dal lunedì al venerdì, esclusi festivi. Nelle giornate di **sabato, domenica e nei giorni festivi** qualsiasi attività rumorosa è comunque vietata nell'intera giornata, per tutto il periodo di vigenza.

### **Art. 5 – Deroghe**

Sono esclusi dal divieto:

- a) gli **interventi urgenti di messa in sicurezza** di strutture pericolanti o di ripristino di servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, fognature), previa immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale;
- b) le **opere pubbliche indifferibili** espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato che accerti l'impossibilità di differimento;

c) i **lavori di ordinaria manutenzione dei giardini privati** (taglio dell'erba, potatura), purché eseguiti esclusivamente nelle fasce orarie di cui all'art. 4 e con mezzi non superiori a 85 dB(A);

d) le **attività di pulizia meccanizzata della spiaggia e delle aree pubbliche** ad opera del gestore o del Comune, qualora eseguite nelle prime ore del mattino (tra le ore 06:00 e le ore 07:30) con macchinari conformi alle normative europee sulle emissioni acustiche (Direttiva 2000/14/CE).

#### **Art. 6 – Procedura per autorizzazioni in deroga**

Chiunque necessiti di eseguire lavori in deroga ai divieti di cui al presente provvedimento, per comprovata urgenza o indifferibilità, dovrà presentare **apposita istanza scritta al Comando di Polizia Locale** almeno **72 ore prima dell'inizio dei lavori**, indicando: tipologia e durata degli interventi, nominativo del direttore dei lavori o responsabile, macchinari utilizzati e relativi livelli sonori stimati, piano di minimizzazione del rumore. Il Comando di Polizia Locale valuterà la richiesta e potrà rilasciare l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

#### **Art. 7 – Sanzioni**

La violazione del presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) **Sanzione amministrativa** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da € **25,00 a € 500,00**, per la violazione delle ordinanze comunali;

b) **Sanzione penale** ai sensi dell'art. 659 c.p. («disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone»), con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i casi di disturbo grave e reiterato;

c) **Immediata sospensione dei lavori** disposta dalla Polizia Locale, con eventuale sequestro cautelare dei macchinari, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e dell'art. 9 della L. 447/1995;

d) Segnalazione all'**ARPA Puglia** per il superamento dei limiti acustici ai fini dell'eventuale avvio di procedimento di bonifica acustica ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995 e della L.R. Puglia n. 3/2001.

#### **Art. 8 – Vigilanza e controllo**

La vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento è affidata al **Comando della Polizia Locale del Comune di Morciano di Leuca**, che opererà in collaborazione con le Forze di Polizia statali presenti sul territorio (Stazione Carabinieri competente) e con l'**ARPA Puglia** per le misurazioni fonometriche.

#### **Art. 9 – Pubblicità e comunicazione**

Il presente provvedimento sarà:

– pubblicato all'**Albo Pretorio on-line** del Comune di Morciano di Leuca ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009;

– notificato **agli ordini professionali degli ingegneri, architetti e geometri** della Provincia di Lecce per opportuna conoscenza dei professionisti operanti nel territorio;

– comunicato **alle imprese edili** già in possesso di titoli abilitativi per lavori nel territorio di Torrevado, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

– reso noto mediante **affissione di avvisi nei luoghi pubblici** della frazione e sui siti web istituzionali del Comune.

#### **Art. 10 – Efficacia e rinvio**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e produce effetti dal **20**

**giugno 2026.** Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni della L. 447/1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. Puglia n. 3/2001 e alle vigenti normative nazionali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e di governo del territorio.

**IL SINDACO**

Dott. Lorenzo RICCHIUTI

**VISTO**

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di organo proponente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attesta la conformità del presente provvedimento alla normativa vigente e ne propone l'adozione al Sindaco.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

Dott. Riccardo DE NUCCIO

Lì 18/06/2026

**IL SINDACO**

**Dott. Lorenzo RICCHIUTI**

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morciano di Leuca in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal **18/06/2026** al **03/07/2026** successivamente rimarrà reperibile nella sezione "Storico" ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: **801**

*Sede Municipale, li 18/06/2026*  
Il Responsabile della pubblicazione  
Dott. Riccardo DE NUCCIO

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.